



Comune di PIANENGO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N.	20	Prot. n°
Codice Ente	10775 6 PIANENGO	
Codice materia		

Adunanza del	24.07.2026
Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ⁽¹⁾ straordinaria di ⁽²⁾ prima convocazione - seduta ⁽³⁾ pubblica
(1) Ordinaria o Straordinaria (2) Prima o Seconda (3) Pubblica o segreta

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2026**

L'anno duemila VENTISEI addì ventiquattro

del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Sindaco: BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO
Consiglieri: 1) ASSANDRI CLAUDIA
2) PREMOLI ROBERTO
3) GANINI GRETA
4) NICHETTI SANTO
5) GATTI STEFANO
6) MARIANI STEFANO
7) SERENA ANDREA
8) INVERNIZZI MASSIMO
9) BOSELLI CHIARA
10) PILONI MARTINA

Presenti/ Assenti	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
Assente	
Assente	
Assente	
Presente	
Assente	
TOTALI	6 5

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.

Illustra il presente punto all'Ordine del Giorno il Sindaco;

Non essendoci interventi in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto e richiamato l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente *“TARF”* diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

Preso atto che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

Evidenziato che:

- l'articolo 3, comma 5 quinquies, del D.L. 228/2021 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga al summenzionato articolo 1, co. 683 della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. *“sganciamento TARI”*);
- l'articolo 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n.199 (*Legge di Bilancio 2026*) ha introdotto una modifica all'articolo 3, comma 5 quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n.228, **prorogando dal 30 aprile al 31 luglio** il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva;

Richiamato il vigente Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.09.2020, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 43 del 27.11.2021 e n. 12 del 30.05.2023;

Visti:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;

- la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2026-2029;
- la Deliberazione 480/2025/R/Rif emanata in data 4 novembre 2025 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-3;
- la Determinazione 1/DTAC/2025 emanata in data 7 novembre 2025 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché gli schemi tipo di Piano Economico Finanziario ed ulteriori precisazioni operative;
- la Deliberazione 15/2022/R/Rif emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;
- la Deliberazione 374/2025/R/Rif del 29 luglio 2025, con la quale ARERA ha completato la regolazione della qualità tecnica del servizio rifiuti urbano (RQTR), rivolta ai Gestori delle attività di raccolta e trattamento degli stessi, aggiornando contestualmente la deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/Rif con cui era stato introdotto il TQRIF, entrato in vigore nell'anno 2023;

Tenuto conto che il Piano Finanziario TARI 2026-2029 del Comune di Pianengo è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che il Piano Economico Finanziario 2026-2029 del Comune di Pianengo, elaborato secondo le regole del metodo tariffario MTR-3 definito da ARERA, espone per il 2026 un costo complessivo di € 320.269,00;

Considerato che:

- sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione ARERA n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla _____ tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- come disposto dal comma 654, articolo 1, della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Dato atto che i summenzionati costi, desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/1999;

Reso noto che, le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, definisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia di riferimento. Il tributo provinciale sarà corrisposto direttamente all'ente creditore attraverso il Codice Tributo "TEFA" istituito con risoluzione 5/E del 2021 dell'Agenzia delle Entrate;
- la deliberazione ARERA 386/2023/R/Rif del 03.08.2023 *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"* ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Tenuto conto, inoltre, che:

- l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 ha introdotto il Bonus Sociale Rifiuti, che consiste in un'agevolazione tariffaria destinata a cittadini e nuclei familiari in condizioni di disagio economico – sociale. L'agevolazione, pari al 25%, viene applicata direttamente sulla TARI dei soggetti beneficiari secondo i principi e criteri approvati con D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24;
- con deliberazione ARERA 355/2025/R/Rif del 29 luglio 2025 sono state definite le modalità operative necessarie a consentire l'erogazione del Bonus Sociale Rifiuti attraverso l'approvazione del TUBR (*Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti*);
- al fine di assicurare la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del Bonus Sociale Rifiuti, con deliberazione ARERA 386/2023 del 03.08.2023 era stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la componente perequativa UR3,a dell'importo di € 6,00 euro/utenza;
- ARERA con deliberazione 133/2025 del 1° aprile 2025 aveva provveduto a confermare la nuova componente perequativa;

Considerato che rispetto al termine di erogazione del Bonus Sociale Rifiuti previsto dal punto 10.1 del TUBR, ovvero il 30 giugno, ARERA, con chiarimenti espressi in data 17.03.2026, 30.03.2026 e 29.04.2026, ha precisato che nel caso in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato;

Considerato che, l'art. 16, comma 3 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), prevede che: *"fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo congruaggio nella prima rata utile"*

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n°56 in data 23.06.2026, con la quale di è provveduto ad approvare le scadenze dei versamenti TARI per l'anno 2026, prevedendo l'invio di n.2 avvisi di pagamento, secondo le seguenti modalità:

- uno di acconto pari al 50% dell'importo annuale dovuto per l'anno 2026, calcolato sulla base delle tariffe TARI 2025, contenente l'agevolazione del Bonus Sociale Rifiuti agli aventi diritto, da emettere entro il 30 giugno, con scadenze 31 agosto e 31 ottobre;
- uno di saldo/congruaggio, calcolato con le tariffe TARI anno 2026, da emettere a novembre, con pagamento in unica soluzione con scadenza 31 dicembre;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, approvare, all'interno del presente provvedimento le tariffe per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento di disciplina della TARI;

Preso atto delle tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'**ALLEGATO A**, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto l'articolo 13 comma 15 e 15 bis del D.L. n. 201/2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina quanto segue:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...]

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

Visti e richiamati, altresì:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il bilancio per l'esercizio 2026/2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.12.2025;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n°267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile del presente provvedimento, reso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs n°267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2026, come riportato nell'**ALLEGATO A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) Di confermare che sull'importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, nell'aliquota deliberata dalla Provincia di Cremona pari al 5%;

Sante l'urgenza di procedere, con separata votazione, avente come risultato la seguente votazione:

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n°267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Barbaglio Ernesto Roberto

Il Segretario Comunale

F.to Alesio Dr. Massimiliano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL'ORGANO REGIONALE
DI CONTROLLO

La suestesa deliberazione:

- ☐ ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico) viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì

F.to Alesio Dr. Massimiliano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì

F.to Alesio Dr. Massimiliano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, lì

.....
